



LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Prof.ssa Annarita Ricci
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti –
Pescara

annarita.ricci@unich.it

QUADRO DI RIFERIMENTO

- Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (25 gennaio 2012) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati

QUADRO DI RIFERIMENTO (2)

- Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti specifici

IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Dato personale
 - dato identificativo
 - dato sensibile
 - dato sanitario
 - dato giudiziario
 - dato anonimo

DATO PERSONALE

- Nozione ampia, idonea a ricomprendere qualsiasi informazione relativa a persona fisica
- Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, comma 1 , lett. b del Codice)

DATO ANONIMO

- È dato anonimo il dato che in origine o a seguito di un trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
- I dati anonimi non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali

DATI IDENTIFICATIVI E DATI SENSIBILI

- I dati identificativi permettono l'identificazione diretta dell'interessato
- I dati sensibili sono i dati idonei a rivelare
 - l'origine razziale ed etnica
 - le convinzioni religiose, filosofiche e politiche
 - l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
 - lo stato di salute
 - la vita sessuale

ALTRE DEFINIZIONI ESSENZIALI

- È dato pubblico il dato conoscibile da chiunque (art. 1, comma 1, lett. n del Codice dell'Amministrazione digitale)
- È dato a conoscibilità limitata il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o per regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti (art. 1, comma 1, lett. l del Codice dell'Amministrazione digitale)

LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

- È trattamento ogni operazione effettuata sui dati anche visualizzazione, lettura e conservazione
- È comunicazione il dare a conoscenza dei dati personali a persona determinata diversa dall'interessato, dal responsabile e dall'incaricato
- È diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati

L'ORGANIZZAZIONE

L'ORGANIZZAZIONE

- Titolare è il soggetto cui competono le decisioni su modalità, finalità del trattamento e sicurezza
- Responsabile (figura facoltativa) è il soggetto preposto dal titolare al trattamento dei dati personali
- Incaricato (figura facoltativa) è il soggetto incaricato di compiere le operazioni di trattamento

L'ORGANIZZAZIONE (2)

- L'incaricato è designato per iscritto dal titolare o dal responsabile e opera sotto la sua diretta autorità
- Quale la differenza tra responsabile ed incaricato del trattamento?

I PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO

QUALITÀ DEI DATI

- I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza
- I dati personali devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi
- I dati personali devono essere esatti e se necessario, aggiornati

QUALITÀ DEI DATI (2)

- I dati personali devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
- I dati personali devono essere conservati solo per il periodo necessario
- I dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati

TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI

- Soggetti pubblici
 - (strumentalità rispetto a) funzioni istituzionali
- Soggetti privati ed enti pubblici economici
 - consenso dell'interessato

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

- Soggetti pubblici
 - norma di legge + (eventuale) regolamento
- Soggetti privati ed enti pubblici economici
 - consenso dell'interessato + autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (2)

- La norma di legge deve indicare espressamente i dati trattabili, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico da perseguire

LA TUTELA DELL'INTERESSATO

L'INTERESSATO

- L'interessato è la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento
- L'interessato è soggetto attivo, titolare di un potere di controllo sui (propri) dati personali, declinabile in una pluralità di diritti
- Il potere di controllo dell'interessato può dirsi effettivo se la persona è consapevole: di qui l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali

L'INFORMATIVA

- L'interessato deve essere informato, in forma scritta o orale, al momento della raccolta o al momento della prima comunicazione dei dati su:
 - le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
 - la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
 - le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
 - (...)

L'INFORMATIVA (2)

- (...)
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi
- i diritti riconosciuti dalla legge
- il titolare, il rappresentante nel territorio dello Stato e il responsabile del trattamento dei dati

L'INFORMATIVA (3)

- L'informativa può non comprendere gli elementi già noti all'interessato o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello stato o prevenzione, accertamento o repressione dei reati

L'INFORMATIVA (4)

- L'informativa non è dovuta quando
 - i dati sono stati raccolti presso l'interessato e l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo misure appropriate, dichiara sproporzionato o impossibile
 - i dati non sono stati raccolti presso l'interessato e sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge
 - In caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

- L'interessato ha il diritto di ottenere:
 - conferma dell'esistenza e comunicazione dei dati che lo riguardano
 - indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento
 - cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge
 - aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati
 - attestazione che le correzioni sono state comunicate ai terzi

I DIRITTI DELL'INTERESSATO (2)

- L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere:
 - di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi
 - di opporsi comunque al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale

I DIRITTI DELL'INTERESSATO (3)

- La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa (anche) mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica
- L'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi

I DIRITTI DELL'INTERESSATO (4)

- I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio ovvero agisce a tutela dell'interessato ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione
- L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di una copia di un documento di riconoscimento

LA SICUREZZA

SICUREZZA E RISCHI

- Rischi individuati dalla legge
 - distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
 - accesso non autorizzato
 - trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

- Responsabilità penale
 - reato di omessa adozione delle misure minime di sicurezza (arresto sino a due anni)
- Responsabilità civile
 - risarcimento danni

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

(2)

- Particolarmente ardua la prova liberatoria da responsabilità civile
- Aver adottato TUTTE le misure idonee ad evitare il danno
- Cass. 14 agosto 2013, n. 17974
- Il danno va provato da parte dell'interessato

MISURE (MINIME) DI SICUREZZA

- Autenticazione informatica
- Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione
- Utilizzazione di un sistema di autorizzazione, se necessario
- Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito di trattamento degli incaricati

MISURE (MINIME) DI SICUREZZA

(2)

- Protezione degli strumenti elettronici e dei dati
- Adozione di procedure per la custodia delle copie di sicurezza
- Adozione di procedure per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi

MISURE (MINIME) DI SICUREZZA

(3)

- Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da organismi sanitari
- Tenuta del documento programmatico per la sicurezza
 - obbligo abrogato dall'art. 45, comma 1, lett. c) del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla l. 4 aprile 2012, n. 35

MISURE (MINIME) DI SICUREZZA

(4)

- Per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici
 - aggiornamento periodico dell'individuazione del trattamento
 - previsione di procedura per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati
 - previsione di procedure la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso limitato e selezione e disciplina delle modalità di accesso

INFINE: I SUGGERIMENTI DI LETTURA

- Finocchiaro, Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi, Zanichelli, Bologna, 2012



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

annarita.ricci@unich.it